

## BREVE VADEMECUM ELETTORALE PER GLI ISCRITTI

**1. Sottoscrizione delle liste.** Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. Il candidato singolo o il referente della Lista deve:

a) presentarsi presso la sede dell'Ordine – **previa fissazione di appuntamento con posta elettronica certificata** - unitamente ai candidati della lista ed ai sottoscrittori, muniti di documento di identità in corso di validità e con l'allegato 4 (lista candidati) o l'allegato 5 (candidatura singola) precompilato per la parte relativa al “cognome e nome”, “luogo e data di nascita”.

OPPURE

b) inviare la lista o la candidatura a mezzo PEC mail (art. 38, comma 3, DPR 445/2000), allegando fotocopia dei documenti di identità dei candidati e dei sottoscrittori controllando la completezza del documento (nomi, date di nascita, documenti di identità e firme).

**2. Autentica firme sottoscrittori e candidati.** La Presidente o suo delegato controllerà l'identità dei candidati e dei sottoscrittori, la loro iscrizione all'albo, ed attesterà al fondo del documento che tutte le firme predette sono autentiche ed apposte in sua presenza. Si ricorda che le **liste di candidati**, nonché **le singole candidature** alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, nonché del Collegio dei Revisori dei conti devono essere **sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate**.

**3. Termine e modo di presentazione della candidatura e della lista.** La singola candidatura e la lista devono essere presentate **entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data di svolgimento delle votazioni (19 gennaio 2021) a mano presso la sede dell'Ordine o mediante posta elettronica certificata**. Il referente di lista o il singolo candidato, se decide di depositare a mano la Lista o la Candidatura, dopo la fase di sottoscrizione e di autentica gli verrà rilasciata un'attestazione da parte della Presidente di avvenuto deposito in calce a copia conforme all'originale della Lista o della Candidatura. Se il **Referente** della Lista o il Candidato singolo decide di inviare la lista o la candidatura a mezzo PEC mail (art. 38, comma 3, DPR 445/2000) dopo la fase di compilazione e sottoscrizione, allegando fotocopia dei documenti di identità dei candidati e dei sottoscrittori e controllando la completezza del documento (nomi, date di nascita,

documenti di identità e firme), in tal caso le attestazioni di “ricevuta” e “consegna” della PEC mail, varranno come attestazione di deposito. Il Referente di Lista ed il Candidato singolo si assume la responsabilità dell’integrità del documento allegato alla PEC mail. Nel caso di presentazione a mezzo PEC, il Presidente o suo delegato attesta l’avvenuta ricezione e deposita la lista o la candidatura singola presso la segreteria dell’Ordine per la fase dei controlli di regolarità.

#### **4. Fase di ammissione della lista o della candidatura singola**

La Presidente, dopo la presentazione tramite deposito fisico o telematico, verifica entro 3 giorni dal deposito la regolarità della candidatura, ed in particolare controlla:

1. il rispetto del termine per il deposito (art. 2, comma 3, DM 15.3.2018) entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni (prima convocazione);
2. il rispetto del numero dei componenti lista o dei candidati e del numero di firme di sottoscrittori almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere;
3. la presenza di denominazione della lista o della singola candidatura;
4. che sia indicato l’Organo per il quale si presenta la candidatura;
5. che il nome di taluno dei componenti della lista non compaia in più liste concorrenti. In tale ultimo caso la Presidente comunicherà al referente della lista depositata per seconda in ordine cronologico l’irregolarità, fissando il termine di 3 giorni per la sostituzione del candidato, pena la dichiarazione di “non ammissione” della lista.

Terminate le operazioni di verifica di regolarità delle liste, la Presidente comunica contestualmente o nel termine più breve possibile, a mezzo PEC, al referente della lista o al candidato singolo l’ammissione o non ammissione della lista o della candidatura, con l’avviso che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile ma che eventuali contestazioni potranno essere fatte valere con l’impugnazione del risultato elettorale.

#### **5. Pubblicazione della candidatura e della lista**

L’Ordine provvede, nella stessa data della comunicazione di ammissione od in quella immediatamente successiva, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, avendo cura di riportarne la denominazione ed il simbolo o logo, ove fornito (non dovranno essere ammessi loghi o simboli somiglianti a quelli di OPO e FNOPO). In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Nel caso in cui la lista presenti al suo interno la Presidente uscente, la Vice Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, se depositata a mano, le attività di autentica delle firme, di controllo della regolarità, di ammissione o esclusione e di pubblicazione debbono essere svolte da altro soggetto organico all'Ordine, che non sia tra i candidati, che per legge possa svolgere le funzioni di pubblico ufficiale attestante e verificatore. Le predette funzioni non possono essere compiute da dipendenti dell'Ordine o da consulenti, qualunque sia la forma di collaborazione. Se inviata a mezzo PEC, il referente della lista deve attestare, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, che le firme sono state apposte dalle persone identificate con documenti. In questo caso la Presidente o suo delegato, all'atto della ricezione, non deve fare alcuna autentica ma solo darle un protocollo di ricezione.

## **6. La Campagna elettorale**

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

Al fine di garantire la parità e l'equo trattamento di tutte le liste e dei candidati l'Ordine non può farsi promotore di pubblicazione dei programmi e si limiterà alla pubblicazione delle liste dei candidati e delle singole candidature. L'attività di propaganda elettorale è rimessa alla libera determinazione dei candidati e sarà unicamente oggetto di vigilanza disciplinare al fine di garantirne la contenenza e l'equilibrio di forme e contenuti e che questi siano degni di una professione intellettuale.